

## proposta di atto amministrativo n. 30/06

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

*presentata in data 10 luglio 2006*

---

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI  
GRAZIELLA CIRIACI E DANIELE SILVETTI, SUBENTRATI PER SURROGAZIONE  
A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108  
AI CONSIGLIERI REMIGIO CERONI E CARLO CICCIOI

---

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Dato atto che nel Consiglio regionale delle Marche si sono resi vacanti i seggi ricoperti dai Consiglieri Remigio Ceroni e Carlo Ciccioi a causa delle dimissioni dagli stessi rassegnate rispettivamente in data 22 maggio 2006 e in data 25 maggio 2006;

Dato atto che il Consiglio regionale nella seduta del 6 giugno 2006, n. 30 ha provveduto, a norma dell'articolo 16, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ad assegnare i seggi suddetti ai signori Graziella Ciriaci e Daniele Silveti;

Visto l'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti;

Visto l'articolo 14 del Regolamento interno, che prevede la convalida da parte del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 15 del Regolamento interno, che disciplina il procedimento di verifica e di contestazione delle cause di incompatibilità da parte del Consiglio regionale su iniziativa dell'Ufficio di presidenza;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di cause di incandidabilità;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, nonché l'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 che ha ridisciplinato la materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 2, della l.r. 3 aprile 2000, n. 23, che prevede ulteriori cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 513/43 del 4 luglio 2007 recante ad oggetto "Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Graziella Ciriaci e Daniele Silveti, subentrati per surrogazione, a norma dell'articolo 16, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai Consiglieri Remigio Ceroni e Carlo Ciccioi";

Viste le risultanze dei verbali delle operazioni elettorali degli uffici centrali circoscrizionali di Ancona e di Fermo relativi alle elezioni del Consiglio regionale delle Marche del 3 e 4 aprile 2005;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né condizioni di incompatibilità con l'esercizio delle carica stessa né in capo alla signora Graziella Ciriaci né in capo al signor Daniele Silveti;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'area dei processi normativi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

- 1) di convalidare l'elezione dei Consiglieri regionali Graziella Ciriaci e Daniele Silveti;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.